

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE "PROSPETTIVE"
SOCIETA' COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRINITAPOLI FG VIA FORNACI 20

Numero REA: FG - 207130

Codice fiscale: 02275240717

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
al n. 2.570
di raccolta

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di **TRINITAPOLI (FG)** la Società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROSPETTIVE" - SOCIETA' COOPERATIVA.**

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 26.11.2096 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ricercare e garantire l'occupazione dei propri soci nelle diverse tipologie previste dalla legge, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, nonché di acquisire occasioni di lavoro e di adeguata remunerazione alle migliori condizioni di mercato, nell'ambito dell'oggetto sociale e tramite la gestione in forma associata dell'impresa, in conformità alle Leggi, allo Statuto e agli eventuali regolamenti interni. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art.4 (Oggetto sociale)

Ai sensi dell'art.1, lett.B, della legge 8 novembre 1991 n. 381, la Società ha per oggetto l'assunzione di persone fisiche, da Amministrazioni Statali, Parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da Enti pubblici e privati sia italiani che stranieri, di ogni qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali:

- agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare, zootecnica e itticoltura;
- industria (produzione di beni nel manifatturiero);
- artigianato;

	- ambiente e beni culturali;	
	- manutenzione civile ed industriale di carattere edile, elettrico, idraulico, termoidraulico, di falegnameria e carpenteria; - impianti elettrici, idraulici e di condizionamento; - salvaguardia del territorio; - sanificazione ambientale, ivi compresi i servizi di derattizzazione e disinfestazione; - pulizie civili, industriali, ambientali, ospedaliere, pulizie di vetture ferroviarie, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto; - commercio; - installazione e manutenzione di verde e giardinaggio in genere, bonifica, e rimboschimento; - gestione di discariche pubbliche e private, impianti di depurazione acque, impianti di potabilizzazione acque; - lavorazione del legno, costruzione e restauro mobili; - gestione di autorimesse e parcheggi pubblici e privati; - facchinaggi vari e manovalanza in genere; - attività di custodia e vigilanza mobili ed immobili; - servizi di lavanderia, stireria, tintoria; - trasporto merci, persone, valori e documenti; - servizio mensa e ristorazione collettiva, gestione di pubblici esercizi, centri termali, centri balneari e montane per Enti pubblici e privati, centri di gastronomia, caffetteria, centri di preparazione e confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali di cucina e ristorazione per Enti pubblici e privati; - gestione impianti sportivi e ricreativi; - attività integrate che riguardano due o più settori sopracitati e altri servizi in ogni forma ed espressione. La Società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure e di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituire altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa; a) integrare -in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi; b) dare adesione e partecipazione ad Enti, Società cooperative ed Organismi economici, consortili e fidejussori; c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Coopera-	

tiva aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

e) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e gli altri lavoratori, con sovvenzione, finanziamenti, fidejussioni, concessione di mutui o partecipazioni;

f) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;

g) organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicaps psichici o fisici.

A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili nell'ambito della normativa sulla cooperazione, alla realizzazione dello scopo e dell'oggetto sociale e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire ed essere socia di enti e società di capitali, anche cooperative, ai fini del conseguimento dello scopo sociale;

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, alle società partecipate, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

f) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo svi-

luppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamen-

to aziendale;

g) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Inoltre la società potrà - per raggiungere il proprio scopo:

a) fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati compresi gli uffici le abitazioni le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti (pulitori, netturbini e simili), gestire impianti di raccolta di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti; anche di comunicazione/informazione; stipulare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per le sue elencate attività;

b) fornire servizio di trasporto di persone, trasporto disabili, trasporto valori e documenti;

c) fornire servizio di facchinaggio e tutte le attività preliminari e da complemento al facchinaggio stesso compreso: in via esemplificativa legatura, pesatura, accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa in consegna, recapito in loco;

d) fornire servizio di gestione, manutenzione di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge;

e) fornire servizio di portierato;

f) fornire servizio di trasporto merci per proprio e conto terzi;

g) esercitare attività di varia qualifica professionale a tempo determinato;

h) fornire servizio di assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di vario genere;

i) fornire servizio di gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organizzazione aziendale per conto terzi e trattative di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazione di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali;

l) fornire servizio di prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza per la sicurezza informatica, logica e fisica;

m) fornire servizi per enti privati e pubblici;

n) fornire servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche, pubblici esercizi e comunità;

o) fornire tutta la gamma dei servizi riguardanti l'attività tipica dei ristoranti, degli alberghi e delle strutture turistiche e ricettive di ogni genere;

p) fornire servizi di ricezione ed ospitalità in strutture turistiche, alberghiere e di ristorazione;

q) fornire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria

degli impianti e delle strutture della ristorazione, alber-

ghiere e turistiche;

r) provvedere alla distribuzione dei pasti precotti, gestire mense e self-service all'interno di strutture ricettive, aziendali e pubbliche;

s) gestire servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari e simili;

t) esercitare attività di trasloco pubblico e privato;

u) fornire servizi connessi alla progettazione, cura, restauro e ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, il consolidamento di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola;

v) fornire servizi di progettazione e gestione di laboratori di ceramica, terracotta, porcellana, vetro, vimini, giunco, legno, ferro battuto, ecc.;

w) fornire servizi per attivazione di idonei strumenti operativi ovvero di supporto scientifico e/o tecnico sia nell'ambito dei settori della programmazione, della progettazione e della pianificazione a livello di territorio, di impresa e di mercato, gestendone eventualmente anche gli aspetti promozionali;

x) fornire servizi per la promozione e la partecipazione a ricerche sulla diversabilità suscettibili di applicazione presso gli istituti, gli Enti, le Cooperative ed i Consorzi;

y) fornire servizi per l'ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o programmi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di imprenditorialità, con particolare riguardo per le persone a disagio, emarginate e svantaggiate;

z) fornire servizi per la programmazione e realizzazione di formazione e, in particolare, il concorso a potenziare, tramite la formazione, le capacità tecnico-professionali dei soci della cooperativa, tecnici, dirigenti, nonché dei giovani in cerca di lavoro e di occupazione, dei lavoratori in mobilità, cassaintegrati, disoccupati e comunque di lavoratori interessati a processi di riqualificazione e di riconversione; Segretariato Sociale; Prevenzione, promozione ed Aggregazione Sociale; Assistenza socio-pedagogica; Assistenza economica e pronto intervento; Assistenza Domiciliare; Affidamento etero-familiare;

aa) fornire servizi per la gestione (diretta ed in Convenzione con Enti Pubblici e privati), di: Servizi Residenziali, Semiresidenziali e Diurni (Gruppo Appartamento, Casa Famiglia, Comunità Educativo-Assistenziale, Comunità Terapeutica, Casa di Riposo, Centro di Aggregazione Sociale); Centri di vacanza; Interventi per l'integrazione sociale; Interventi connessi alle competenze delle autorità giudiziarie e penitenziarie;

ab) fornire servizi per le attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo, anche temporaneo, di soggetti a

rischio di emarginazione (portatori di disabilità o di altri

tipi di svantaggio sociale), nei Settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e della pesca, ovvero attività attinenti a tali campi;

ac) fornire servizi per le attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne;

ad) fornire servizi per le attività socio/sanitarie, attraverso:

1- attività sanitarie e connesse con la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche, ovvero attività attinenti a tali campi;

2- attività di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro, e di prevenzione di fattori di rischio sanitario e sociale, ovvero attività attinenti a tali campi;

3- progettazione e programmazione di Servizi per la Collettività in campo sanitario per l'erogazione di prestazioni ai cittadini, ovvero attività attinenti a tali campi;

4- gestione (diretta ed in Convenzione con Enti Pubblici e privati) di Strutture Residenziali e/o Semi residenziali, Centri Sociali, di Servizio a Domicilio, e per interventi comunque denominati, per l'erogazione di prestazioni di servizi sanitari e di prevenzione di malattie e per la bonifica e la salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro, ovvero attività attinenti a tali campi. Le attività e le prestazioni su elencate si intendono offerte rispettivamente a tutti i cittadini ed in particolare a quelli a rischio di emarginazione quali: anziani; minori; handicappati fisici, psichici e sensoriali; malati di mente; tossicodipendenti; ex detenuti; nomadi; extracomunitari; ragazze madri ed altri soggetti a rischio di emarginazione sociale.

La società potrà - per raggiungere il proprio scopo:

a) svolgere attività di tutela della salute, della dignità e per le Pari Opportunità della donna, con gestione, diretta od in convenzione con Enti Pubblici e privati, di Strutture destinate a tali Servizi e per interventi negli Asili Nido, nei Consultori Familiari, nei Centri Donna, nei Centri contro la violenza o comunque denominati;

b) intervenire nel Settore Educativo e della Formazione Professionale, attraverso:

c) redigere piani e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione per la formazione professionale - o il supporto per l'elaborazione degli stessi;

d) fornire servizi di attività di educazione sociale, sanitaria ed ambientale, ovvero attività attinenti a tali campi;

e) gestire, in proprio o in regime di convenzione con Enti pubblici e privati, di corsi di Formazione Professionale anche nelle forme di Agenzia di Formazione;

f) fornire servizi di formazione professionale per Operatori socio/sanitari e per utenti;

g) fornire servizi di formazione professionale per le fasce

deboli del mercato del lavoro:

inoccupati o disoccupati, donne, giovani ed adulti, disabili con titoli di studio deboli o inadeguati alla richieste di mercato;

h) fornire servizi per attività di studi e ricerche sui ruoli emergenti nel campo del sociale;

i) fornire servizi per attività formative per la creazione di nuovi profili professionali aderenti alle richieste di mercato, per favorire l'inserimento lavorativo;

l) assumere da Amministrazioni Statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente Pubblico, nonché da privati, appalti di lavori o concessione di Servizi, esecuzioni di forniture, costruzione e gestione di impianti di qualsiasi genere, per ulteriori Servizi di interesse collettivo, attinenti ai seguenti ambiti:

1- servizi reali all'Impresa;

2- società dell'informazione ed altre attività correlate all'utilizzo dell'informatica;

3- ecologia e sanificazione ambientale con: raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti solidi urbani, speciali ed industriali; recupero dei prodotti speciali di rifiuto, di vetro, carta, metalli;

4- impianti di depurazione delle acque reflue e di vegetazione e di disinquinamento in relazione alle attività produttive e civili;

5- sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico; servizi termoeenergetici e di gestione del calore;

6- pulizie e manutenzioni civili ed industriali, giardinaggio e manutenzione aree verdi;

7- ristorazione collettiva e refezione scolastica;

8- trasporto persone , trasporto disabili;

9- gestione di spacci, mense, alberghi, ristoranti, lavanderie, stirerie e tintorie;

10- gestione di aree mercatali;

11- gestione e manutenzione impiantistiche, impianti sportivi e circoli ricreativo culturali;

12- lettura contatori: acqua, gas ed elettricità con relativa riscossione canoni;

13- affissione e pubblicità, nonché gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;

m) coordinare e Programmare gli indirizzi imprenditoriali dei Soci cooperatori;

n) provvedere, anche in collaborazione con i Soci cooperatori, alla compilazione di progetti e preventivi di appalti di lavori, servizi e forniture;

o) contribuire alla conduzione tecnica degli appalti di lavoro, opere e forniture assunte anche direttamente dai propri Soci cooperatori, assistendoli nella soluzione di eventuali problemi con i committenti;

p) prestare assistenza ai Soci cooperatori nella formulazione di programmi aziendali;

q) partecipare a Consorzi, Società consortili e Società in genere, con finalità analoghe alle proprie;

r) svolgere qualunque altra attività propria delle sue Associate;

s) assistere e rappresentare la Cooperative che la costituiscono sia nei loro rapporti particolari e reciproci, sia nei rapporti con Enti Pubblici e Istituti di Credito.

t) vigilare affinché i patti intervenuti tra Cooperative consorziate, relative all'esecuzione di lavori, siano scrupolosamente rispettati;

u) diffondere i principi della sana cooperazione, in particolare tra i lavoratori;

v) realizzare e gestire impianti per la produzione di beni e servizi in tutti i settori di attività delle Associate, nonché della Cooperativa medesima;

w) svolgere attività di volontariato, sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti che svolgono attività di volontariato;

z) favorire l'accesso al credito delle Cooperative Socie fornendo, se del caso, garanzie, accettando depositi dei Soci e concedere prestiti, mutui ed anticipazioni in genere.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cooperativa si doterà di adeguati apparati tecnici di studio, di progettazione e di intervento, nonché di una adeguata struttura per la commercializzazione e la vendita di ogni prodotto o tecnologia necessaria per le attività sopra elencate. Essa si propone, al riguardo, anche il compito di qualificare l'offerta di servizi svolgendo ogni compito promozionale con imprese del settore, anche assumendo incarichi di rappresentanza e di Agenzia.

La Cooperativa può svolgere, sempre con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i principi della cooperazione mutualistica. Può, quindi, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni

forma e le attività riservate ai professionisti iscritti in

appositi albi salvo, potersi avvalere dell'opera professionale di soci cooperatori regolarmente iscritti negli albi.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile.

Tutte le attività sopra elencate potranno essere svolte sia in Italia che all'estero, con particolare attenzione ai Paesi appartenenti alla Unione Europea, e dovranno essere esercitate con le (necessarie) autorizzazioni amministrative e nel rispetto delle attività spettanti alle categorie (professionali) protette.

Al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti dello stesso la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie ed assumere partecipazioni e interessenze in altre società sempre che fossero necessarie o utili. La società può inoltre al medesimo scopo e con gli stessi limiti, assumere partecipazioni in altre società, anche comportanti responsabilità illimitata, aventi attività connesse o analoghe al proprio oggetto sociale ovvero costituire consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese. Per realizzare gli scopi sociali, e nei limiti degli stessi, essa potrà acquistare, vendere e locare (con esclusione della locazione finanziaria attiva) immobili civili ed industriali nonché aziende e compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che si ravviseranno opportune o necessarie per conseguire gli scopi sociali, ivi compresa - occasionalmente e con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla normativa prevista dal D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni - contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con Società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, compreso il rilascio di fidejussioni.

In ogni caso l'attività di natura finanziaria non sarà svolta nei confronti del pubblico, né avrà carattere prevalente.

TITOLO III

SOCI

Art.5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, anche in forma di imprese individuali e collettive, e le persone giuridiche che, in relazione alle finalità e agli scopi perseguiti dalla società cooperativa, posseggano i requisiti ed offrano le risorse che possano, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, rivelarsi utili alla società.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello

scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio

all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci anche le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art.6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per

l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art.7 (Soci sovventori).

L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di soci sovventori ai quali deve applicarsi la disciplina prevista dall'art.4, comma 6, L.59/1992 per quanto attiene la remunerazione del capitale sociale conferito.

Ad essi spetta un voto, qualunque sia la quota di capitale sottoscritta.

I soci sovventori devono indicare nella domanda di ammissione il tempo minimo di permanenza all'interno della società prima del quale non è possibile recedere.

Non sono consentiti ai soci sovventori atti di trasferimento tra vivi delle quote di capitale sociale sottoscritte per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della eventuale attività svolta;

c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 100,00, né superiore al limite massimo fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ai regolamenti ed a tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di accettazione delle clausole contenenti il divieto di concorrenza (art.17) e la procedura di composizione arbitrale delle liti di cui all'articolo 31 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1 ed in aggiunta di quelli indicati alla lettera e), la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegare copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e di una visura camerale rilasciata in data non antecedente di tre mesi dalla competente C.C.I.A.A., dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art.5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,

chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni relative all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.21;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art.10 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,

può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-

ticolo 31.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.13 (Esclusione).

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizioni di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 31.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 19 e 22, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. E' espressamente escluso dalla liquidazione il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 19, può es-

sere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi lega-

li, entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art.8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.14.

Art.16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si sono verificati. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Art. 17 (Divieto di concorrenza)

E' fatto espresso divieto al socio receduto e escluso, a qualsivoglia titolo, nonché a quello che abbia ceduto la propria quota, di svolgere o tentare di svolgere attività in concorrenza con quelle svolte dalla Cooperativa per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione del rapporto sociale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed il relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV

RISTORNI

Art. 19 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, al quale si rinvia per la individuazione dei criteri di ripartizione dei ristorni.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a

ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 100,00 euro e non superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21 (Caratteristiche delle quote)

Il valore minimo della quota è fissato in euro cento.

Ogni socio non può sottoscrivere quote che superino l'importo massimo previsto dall'art.2525 c.c.

Essa deve essere versata nei tempi e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-

zione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
 - c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.
 - e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;
 - f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art.20.
- Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.
- La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 19, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-

colo 2479 - bis c.c.

Art. 24 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero a mano del destinatario, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da altri soci non amministratori mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 e 6 del precedente articolo 23, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 26 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 27 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, sia esso persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art.28 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell' Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da

un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo di tre anni e possono essere rieletti, salvo i limiti al cumulo delle cariche previsti dalla legge.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate

dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 30 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e

due supplenti eletti dall'assemblea dai quali almeno uno per ciascuna categoria da revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-

dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze della assemblea dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 31 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio composto da tanti arbitri nominati indifferentemente dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia ovvero dal Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Foggia quante sono le parti in conflitto i quali provvedono, di comune accordo, alla nomina dell'arbitro che presiede il collegio; in caso di disaccordo sulla nomina del presidente, a questa provvederà il Presidente del Tribunale di Foggia su istanza della parte più diligente da inoltrarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina del proprio arbitro.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro che presiede il Collegio.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente

art.22 4° comma lett.C);

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 35 (Norma di rinvio)

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto è parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità prevalente agli effetti tributari.

Per quanto non previsto, si applicano, altresì, le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Firmato da: Murgolo Ruggiero, Matteo D'Auria notaio (vi è l'impronta del sigillo).